



**COMUNE DI SANTA MARINELLA**  
Provincia di Roma

---

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**Numero 39 del 02-05-2020**

**OGGETTO:** TEMPORANEE MISURE RELATIVE AI SERVIZI COMUNALI PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA COVID-19 – "FASE 2"

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 n. 45, che, tra l'altro, dispone che "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità e d'urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833, dell'articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e dell'articolo 50 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267";

**Vista** la successiva dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**Visto** il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario n

**Visto** il Decreto-Legge 25 Marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

**Considerati** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epide

**Richiamati** i DPCM dell'1/03/2020, del 4/03/2020, dell'8/03/2020, del 9/03/2020, dell'11/03/2020, del 22/03/2020, dell'1/04/2020 e del 10/04/2020 recanti misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus COVID-19;

**Visto** il Decreto del Presidente N. T00077 del 17/04/2020 con il quale si fa presente che le attività di monitoraggio delle acque di balneazione e l'avvio della stagione balneare si devono intendere posticipate (sino a nuovo Decreto) rispetto a quanto indicato dal D.Lgs. 116/08 in considerazione dell'emanazione del DPCM 31 gennaio 2020, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali

trasmissibili, e i successivi DPCM recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale.

**Visto** il DPCM 26 Aprile 2020;

**Visto** l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio comunale

### **ORDINA**

1. di disporre l'utilizzo obbligatorio della mascherina protettiva, in spazi aperti e chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente;

2. fermo restando il rispetto del mantenimento delle misure di distanziamento sociale, di stabilire che le disposizioni di cui al punto 1 non si applicano ai bambini di età inferiore ai sei anni e alle persone che non tollerino l'utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da certificazione rilasciata da mmg/pls (Medico Medicina Generale – Pediatra Libera Scelta);

3. l'apertura di parchi, giardini, aree verdi e spazi comunali all'aperto per attività sportive e motorie individuali. Tale apertura è condizionata al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento e con l'obbligo di utilizzo della mascherina protettiva.

Per i soggetti minori e/o le persone non completamente autosufficienti è consentito l'ausilio di un accompagnatore. Per le attività sportive il distanziamento sociale è individuato nella misura di 2 mt. e di almeno 1 mt. per ogni altro tipo di attività, così come stabilito dal DPCM 26 Aprile 2020. Gli sportivi nel corso dell'attività, per favorire la respirazione, potranno tenere la mascherina abbassata che dovrà essere immediatamente alzata nel caso di incontro di altre persone;

4. di consentire la fruizione degli arenili per svolgere attività motorie e sportive individuali, dal Lunedì al Venerdì esclusivamente nelle ore diurne (dalle ore 6:00 alle ore 20:00) con assoluto divieto delle attività ricreative e sportive legate al mare, nonché di ogni forma di stazionamento ed assembramento;

5. il divieto di balneazione in considerazione del Decreto del Presidente della Regione Lazio N. T00077 del 17/04/2020;

6. in materia di spostamenti il rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al DPCM 26 Aprile 2020;

L'efficacia della presente ordinanza avrà decorrenza a far data dal 4 Maggio 2020 ed avrà validità fino al 18 Maggio 2020, salvo nuovo provvedimento.

Le disposizioni, di cui alla presente ordinanza possono essere oggetto di ulteriori integrazioni o eventuali modifiche, in ragione dell'evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali.

### **INVITA**

Al fine di rafforzare la protezione all'esposizione del virus, sia a tutela della salute personale che della collettività, di utilizzare guanti monouso.

### **INFORMA**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, sezione territoriale di Roma, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

Le forze dell'ordine presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19 del 25/03/2020 "Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00";

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 4 della presente ordinanza è punito ai sensi degli art.li 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

### **DISPONE**

La pubblicazione della presente Ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Santa Marinella.

Santa Marinella, 02-05-2020

**IL SINDACO**  
F.TO AVV. PIETRO TIDEI

---